



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it

Istituto con percorsi strumentali



I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0007011 del 11/10/2024
II (Uscita)

Ai Genitori
Al Personale scolastico dell'I.C. Matteotti Cirillo
Al sito web – sezione riservata circolari

Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D'ISTITUTO A.S. 2024/20255 PER L'INTEGRAZIONE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI N. 1 COMPONENTI GENITORI: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE.

Con riferimento alla Nota mpi A00DG0SV 38475 del 19/09/2024 - pubblicato all'Albo online di questo Istituto - di indizione delle elezioni in oggetto, che si svolgeranno nei giorni di

domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

si forniscono di seguito le necessarie indicazioni sulle modalità di svolgimento e attuazione delle procedure di **integrazione nel Consiglio di Istituto di n. 1 componenti genitori.**

Funzioni del Consiglio di Istituto (ai sensi ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii):

- Elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola;
- Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa);
- Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; –
- Adotta il Regolamento di Istituto;
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
- Delibera il calendario scolastico;
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
- Adotta le iniziative dirette all'educazione alla salute;
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA, che svolge la funzione di segretario;
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze

Commissione elettorale d'Istituto

Nominata dal dirigente scolastico, è composta di norma da 5 membri: 2 genitori degli alunni iscritti, 2 docenti di ruolo o non di ruolo in servizio, 1 unità di personale Ata di ruolo o non di ruolo. La Commissione è validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti. La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della Commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. Si ricorda che i membri delle Commissioni elettorali, che risultassero inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti. Elettorato attivo (diritto di voto) e passivo (diritto di essere votati) Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Personale docente: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato - anche se in stato di utilizzazione, assegnazione provvisoria o soprannumero - e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo i docenti che non prestano servizio nell'Istituto perché esonerati e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. Genitori: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. Personale ATA: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Non fa parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o in aspettativa per motivi di famiglia. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Liste elettorali

Le liste dei candidati devono riportare:

- ✓ la componente di cui è composta la lista;
- ✓ un MOTTO indicato dai presentatori;
- ✓ l'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio;
- ✓ una dichiarazione in cui i candidati dichiarano di accettare la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- ✓ possono contenere anche un solo nominativo;
- ✓ NON possono essere presentate dai candidati;
- ✓ sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste;
- ✓ possono comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria (16 genitori, 16 docenti, 4 ATA);
- ✓ possono essere sottoscritte dai membri della Commissione, ma non essere essi stessi candidati; devono essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini indicati e saranno censite e individuate, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I, II, ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla

Commissione Elettorale medesima; con tale ordine saranno indicate, poi, nella relativa scheda elettorale;

- ✓ possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA);
- ✓ possono essere costituite anche da un unico candidato;
- ✓ i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Presentazione delle liste

Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna. Le liste per le componenti devono essere presentate da: almeno 20 genitori per la componente genitori; almeno 10 docenti per la componente docenti; almeno 2 unità ATA per la rispettiva componente.

Le liste saranno consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente.

Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica; in sua eventuale assenza, dalla delegata docente collaboratrice. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. Si ribadisce, in sintesi, che:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista
- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
- Nessun componente della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

Regolarità delle liste

La Commissione elettorale sarà tenuta a:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori;
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria;
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate; Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi;
- Depennare i nominativi dei candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza;
- Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste;
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'Albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affiggere all'Albo e inviare ai seggi le liste elettorali definitive.

Seggio elettorale

Sarà istituito 1 seggio elettorale per la sede centrale di via Baracca. Il seggio sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede dovranno essere vidimate mediante la firma di uno

scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo Scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli Scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli Scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli Scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni.

Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.

In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze. Modalità di votazione All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale che quindi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in entrambi i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Decadenza dalle cariche Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori rimangono in carica nell'eventualità che vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo. Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico).

CRONOPROGRAMMA

La Dirigente comunica gli elenchi aggiornati degli elettori alla Commissione elettorale	entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dalla Dirigente.	entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata	entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'Albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio	entro i successivi 5 giorni
Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari	dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
La Commissione elettorale provvede ad affiggere all'Albo le liste dei candidati	subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
La Commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.	Le decisioni della C.E. sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'Albo. Tali decisioni possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'Albo, con ricorso al Dirigente dell'USR, che decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni

	dalla data dei ricorsi stessi
Propaganda elettorale e presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati (solo da parte dei candidati e/o dei presentatori di lista).	dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni
Nomina dei componenti del seggio elettorale	Entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni
Proclamazione degli eletti	entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Commissione elettorale	entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
Decisioni della Commissione elettorale sul ricorso	entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato
Prima convocazione del Consiglio di Istituto integrato	entro 20 giorni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Zanfardino
(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)